

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 170 - 11010/2016

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE
URBANISTICA – COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA – VARIANTE
PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di San Pietro Val Lemina:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 68-20058 del 7 aprile 1988, successivamente modificato con Variante strutturale approvata con D.G.R. n. 16-5255 del 12 febbraio 2007;
- ⇒ ha approvato, con deliberazione C.C. n. 24 del 25/09/2003, il progetto preliminare di una Variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77e s.m.i.;
- ⇒ ha adottato con deliberazione C.C. n. 5 del 15/01/2016, il progetto preliminare della Variante parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 15/04/2016 (pervenuto in data 21/04/2016), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP-15/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 806 abitanti nel 1971, 1.123 abitanti del 1981; 1.310 abitanti nel 1991, 1.476 abitanti nel 2001 e 1.430 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico nell'ultimo decennio in lieve diminuzione;
- ⇒ superficie territoriale: 1.244,5 ettari, dei quali 74,3 di pianura, 139,8 di collina e 1.030,5 ettari di montagna; 9 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 293,7 ettari, presentano pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 941,8 ettari una pendenza superiore al 25%. E' interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di 984,1 ettari, (pari al 79,1% del territorio comunale) e 6,3 ettari presentano una capacità d'uso dei suoli fertili in classe II;
- ⇒ risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 15 - **Pinerolese**, di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e

realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa."; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, San Secondo di Pinerolo;

- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 5 "Pinerolese" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 45 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ non risulta compreso in alcuna polarità e gerarchia territoriali di cui all'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2;
- ⇒ il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A. inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi di I o II livello;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla S.P. n. 167 che conduce alla Frazione Talucco;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal corso del Torrente Lemina,
 - in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi tra gli Enti coinvolti con la D.G.R. del 18/02/2008 n. 39-8244, si evidenziano 3 frane puntuali, 1 frana areale di 1 ettaro, 17,5 km di dissesti lineari e 1,8 ettari di dissesti areali;
- ⇒ tutela ambientale:
 - una porzione del territorio comunale, lungo il corso del Torrente Lemina, confina con la delimitazione individuata dal Piano Paesistico della Collina di Pinerolo;
- ⇒ è classificato sismico in **zona 3S**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 e alla D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R. n. 7-3340 del 03/02/2012;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 5 del 15/01/2016 di adozione della Variante parziale;

rilevato che, il progetto preliminare della Variante parziale n. 5, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone la modifica dell'articolo 39 delle N.T.A. e la contestuale riduzione dell'ambito *IN1* "area di nuovo impianto per attività mista produttiva/residenziale" attualmente articolato in due sub aree *IN1a* (insediabili attività d'uso produttiva e terziario) e *IN1b* (insediabili attività d'uso residenziale, terziario e attività artigianali) in particolare, lo stralcio della sub area *IN1a* di 8.000 mq e la riduzione della sub area *IN1b* di 2.629 mq, riclassificate alla destinazione agricola *EV* con riconoscimento cartografico di un unico ambito *IN1* a destinazione residenziale dove consentito;

preso atto che il Comune di San Pietro Val Lemina è adeguato al PAI;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 5 del 15/01/2016 di adozione della Variante:
 - *" ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
 - *contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ..."*;
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., è stata avviata la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali Città Metropolitana di Torino prot. n. 030655/lb8 del 08/03/2016, ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n.

9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 3;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 04/06/2016;

Richiamato il decreto n. 1-118/2015 del 09.01.2015, con cui il Consigliere metropolitano Alberto Avetta è stato nominato Vice Sindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15, 16 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 5 al P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina, adottato con deliberazione C.C. n. 5 del 15/01/2016, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla

disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. verranno formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di San Pietro Val Lemina per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 6 maggio 2016

per il Sindaco della Città Metropolitana di Torino
(Piero Fassino)

Il Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino
(Alberto Avetta)